

REGOLAMENTO (CE) N. 578/98 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1998

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 marzo 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione de prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	82,7	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	600	80,0
	212	108,9		999	79,7
	624	166,2		052	44,9
	999	119,3		060	41,4
0707 00 05	052	139,4		388	125,7
	999	139,4		400	108,8
0709 10 00	220	166,5		404	102,2
	999	166,5		508	98,1
0709 90 70	052	121,2		512	91,6
	204	102,9		524	97,0
	999	112,0	528	99,6	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	59,6	720	139,0	
	204	37,3	999	94,8	
	212	43,2	052	137,8	
	600	61,9	388	71,7	
	624	50,4	400	98,6	
	999	50,5	512	70,2	
0805 30 10	052	79,4	528	76,8	
			999	91,0	
			0808 20 50	052	137,8
				388	71,7
				400	98,6
				512	70,2
				528	76,8
				999	91,0

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».